

■ ■ COMMUNITY NEWS • L'ESPERTO RISPONDE

L'ESPERTO RISPONDE

A CURA
DI **ROBERTA
MOZZACHIODI**

QUESITO DI:



**SILVIO
IACOMINO**
Credem
Napoli

Le compagnie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi sono tenute al versamento di imposta sulle riserve matematiche (Irm)?

IL NODO SULLE RISERVE MATEMATICHE



RISPOSTA DI:

**EMANUELA VIOTTO
LUCA VALDAMERI**

Studio Pirola Pennuto Zei & Associati

**Pirola
Pennuto
Zei
& Associati**
Studio di consulenza
fiscala e legale

Secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 2 del DL 209/2002, le società e gli enti che esercitano attività assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta sulle riserve matematiche (Irm) dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.

A partire dal 2012, anche le compagnie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi (Lps) che abbiano esercitato l'opzione per il versamento dell'imposta sostitutiva alle imposte sui redditi (le "bioplate") sono tenute al versamento dell'Irm.

L'imposta è determinata in misura pari allo 0,45% delle riserve tecniche dei rami vita relative ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia esistenti al 31 dicembre di ciascun periodo d'imposta.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi e costituisce credito di imposta per il versamento delle ritenute e imposte sostitutive da applicare sui rendimenti delle polizze al momento dell'erogazione delle relative prestazioni, in quanto trattasi di un anticipo delle predette ritenute e imposte sostitutive.

Per agevolare ulteriormente il recupero del credito di imposta, il legislatore ha

introdotto un meccanismo che prevede la necessità di verificare, in ciascun periodo d'imposta, la situazione che si è realizzata nel quinto anno precedente. Se l'ammontare complessivo delle ritenute e imposte sostitutive da versare in ciascun anno è inferiore all'imposta versata per il quinto anno precedente, allora la differenza può essere utilizzata in tutto o in parte in compensazione delle imposte e contributi anche oltre il limite di 700.000 euro, oppure ceduta a società o enti appartenenti allo stesso gruppo.

Tuttavia, qualora in un anno l'ammontare del credito di imposta non ancora compensato o ceduto, aumentato dell'imposta da versare, ecceda un determinato limite parametrato allo stock delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio di esercizio, l'Irm da versare per tale anno è corrispondentemente ridotta.

In particolare, il limite decorre dal periodo di imposta 2013 ed è fissato in misura pari al 2,50% delle predette riserve iscritte nel bilancio dell'esercizio relativo a tale periodo di imposta. Per i versamenti da eseguire per i periodi di imposta successivi al 2013, tale limite (pari al 1,9% per il 2019) si riduce ogni anno di 0,1 punti percentuali fino al 2024, e sarà pari all'1,25% a decorrere dal 2025. ●



Per sottoporci i tuoi quesiti,
invia una mail a
espertorisponde@citywire.it